

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1165/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1993

recante modalità di applicazione del regime di aiuto ai produttori portoghesi di risone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 738/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/90 ha istituito un aiuto per i produttori di risone da questi immesso sul mercato o venduto direttamente all'organismo d'intervento; che occorre definir la nozione di vendita sul mercato;

considerando che, tenendo conto della data di entrata in vigore del presente regolamento, per la campagna 1992-93 non si applica il termine del 30 giugno previsto per la dichiarazione di coltivazione; che è pertanto opportuno adottare, per questa campagna, disposizioni speciali per le domande di aiuto e per i controlli;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuto, è necessario che gli Stati membri controllino che l'erogazione dell'aiuto sia conforme alle disposizioni previste; che la domanda di aiuto deve contenere indicazioni minimali ai fini dei controlli da eseguire;

considerando che, per ragioni di efficienza, è opportuno disporre un controllo in loco per campione in merito all'esattezza delle domande presentate; che il controllo deve riguardare un numero sufficientemente rappresentativo di domande di aiuto;

considerando che è opportuno disporre il recupero dell'aiuto in caso di pagamenti indebiti e sanzioni idonee in caso di false dichiarazioni;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, si ravvisa la necessità di un'elaborazione elettronica dei dati desumibili dalle domande di aiuto;

considerando che il prezzo d'intervento del risone applicabile in Portogallo nel corso della campagna 1992-93 è stato allineato a partire dal 1° aprile 1993 sul prezzo d'intervento applicabile negli altri Stati membri con il regolamento (CEE) n. 738/93; che occorre pertanto compensare il calo dei prezzi conseguente all'allineamento anticipato dei prezzi portoghesi sui prezzi comunitari a partire dal 1° aprile 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3653/90 è concesso ai produttori portoghesi di risone secondo le modalità previste dal presente regolamento.

*Articolo 2*

1. L'aiuto è erogato al produttore o al suo mandatario per i quantitativi di risoni di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio<sup>(3)</sup>, raccolti nell'azienda del produttore e per i quali sia prodotta la prova della vendita sul mercato o all'organismo d'intervento.

2. Ai sensi del presente regolamento, vendita sul mercato è la vendita da parte dei produttori ad imprese di raccolta, commercio e trasformazione.

3. Per la campagna 1992-93, l'aiuto è versato per le vendite effettuate a partire dal 1° aprile 1993.

*Articolo 3*

1. L'aiuto è erogato dalle autorità portoghesi ai produttori o ai loro mandatari, a norma dell'articolo 2 e su richiesta degli stessi.

2. La domanda di aiuto è inviata all'organismo d'intervento portoghese accompagnata dall'elenco in ordine cronologico delle vendite ripartite per tipo di risone e recante l'indicazione del quantitativo venduto.

3. L'ultima domanda relativa ad una determinata campagna è presentata entro il 31 agosto della campagna stessa.

4. Le autorità portoghesi erogano l'aiuto entro la fine del mese successivo a quello del ricevimento della domanda.

*Articolo 4*

1. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore di risone deve presentare all'organismo d'intervento del Portogallo, entro una data da stabilirsi da tale Stato membro e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione di coltivazione indicante per ogni tipo di riso tutte le superfici seminate, nonché la loro ubicazione sulla base di dati catastali o di una documentazione rico-

<sup>(1)</sup> GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.